

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALERMO e PESENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1964

Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1962, n. 12, riguardante l'adeguamento delle pensioni di guerra indirette

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro dell'azione svolta per potenziare l'afflusso degli studenti agli studi universitari, l'articolo 3 della legge del 25 gennaio 1962, n. 12, stabilisce che « l'assegno integratore per gli orfani previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dal presente articolo è concesso fino a 26 anni di età, quando trattasi di orfano studente universitario ».

La norma partiva dalla giusta considerazione che l'orfano di guerra, studente universitario non può essere privato della pensione proprio nel momento in cui sta compiendo gli studi universitari, in quanto si troverebbe spesso nella impossibilità economica di poterli proseguire e anche per il principio morale secondo il quale sono da attenuare il più possibile le differenze tra l'orfano di guerra e chi può godere ancora dell'appoggio paterno.

Questo essendo lo scopo della norma è chiaro che il legislatore non poteva nè vo-

leva fare distinzione tra orfani titolari in proprio di pensione indiretta o orfani godenti di assegno integratore di pensione indiretta di cui titolare è la madre.

Una simile distinzione, oltre che essere contraria alla logica, sarebbe contraria allo spirito di tutta la legislazione che regola la materia delle pensioni di guerra.

Del resto ciò si può arguire anche dal fatto che l'articolo 3 della citata legge 25 gennaio 1962, n. 12, fa esplicito riferimento all'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, che non è un articolo isolato, ma viene richiamato in altre norme della stessa legge ed anche all'articolo 62 che così recita: « I figli e le figlie nubili minorenni del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, qualora siano altresì privi della madre o questa, per qualsiasi motivo, non possa conseguire la pensione o la perda per passaggio a nuove nozze, ovvero

venga a mancare dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione nella misura di quella vedovile, con i benefici di cui agli articoli 60 e 61 ».

Senonchè l'Amministrazione del Tesoro ha dato del citato articolo 3 della legge 25 gennaio 1962, n. 12, una interpretazione restrittiva, considerando che esso riguardasse un assegno accessorio della pensione, liquidabile perciò solo a favore della vedova, qualora fosse titolare dell'assegno princi-

pale e non a favore dell'orfano che in conseguenza della morte della madre o del suo passaggio a seconde nozze, fosse divenuto titolare della pensione indiretta. Per cui in questo caso tale pensione verrebbe a cessare col 21° anno di età, creando in tal modo una assurda discriminazione tra orfano e orfano.

Per ovviare a tale conseguenza si propone la interpretazione autentica, prevista nell'unico articolo del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1962, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Il godimento dell'assegno principale e dell'aumento integratore previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dal presente articolo è concesso fino al 26° anno di età, quando trattasi di orfano studente universitario, sia o non sia egli diretto titolare della pensione ».